



Comun general de Fascia Provincia di Trento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NELL’AMBITO DEL COMUN GENERAL DE FASCIA.

DEFINIZIONI

Nel testo degli articoli di cui al presente capitolato speciale d'appalto si intendono:

- per Amministrazione appaltante il Comun general de Fascia;
- per Appaltatore l'impresa aggiudicataria dell'appalto;
- per servizio il servizio di trasporto e di consegna dei pasti di mezzogiorno al domicilio degli utenti residenti in Valle di Fassa.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda la gestione del servizio di trasporto e di consegna dei pasti di mezzogiorno al domicilio degli utenti residenti in Valle di Fassa, che usufruiscono di tale servizio in base alla L.P. 27 luglio 2007, n.13 e s.m, e che verranno individuati dal Servizio socio-assistenziale del Comun general de Fascia. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio qualunque sia il numero degli utenti, così come la loro dislocazione geografica, pur sempre nell'ambito territoriale del CgF.

ART. 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

- le Linee guida dell'ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC, recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- le norme del codice civile;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del presente capitolato. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

ART. 3

MODALITA' E LUOGO DI FREQUENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto pasti dovrà essere svolto tutti i giorni della settimana compresi i festivi per tutto il periodo dell'appalto, ad eccezione di casi del tutto particolari e straordinari stabiliti dal CGF, (per esempio in occasione della Marcialonga).

I pasti, già preparati e confezionati in appositi contenitori dovranno essere prelevati presso la struttura che li confezionerà non prima delle ore 10.15 ed essere consegnati all'interno dell'abitazione degli utenti in orari compresi fra le 10.30 e le 12.30. All'atto della consegna, o in momento antecedente la Ditta dovrà ritirare i contenitori vuoti dei pasti del giorno precedente e riconsegnarli in giornata alla Ditta confezionatrice. Provvederà altresì al tempestivo ritiro del contenitore vuoto qualora il CGF comunichi la sospensione prolungata o rinuncia al servizio da parte dell'utente.

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicatrice durante il servizio dovrà effettuare i trasporti e le consegne secondo le indicazioni del CGF, evitando di prendere accordi direttamente con l'utenza in ordine a consegne diverse dall'ambito domiciliare, modifiche sulle giornate di frequenza del servizio o altro.

Per ogni problema riscontrato dall'utente o dal trasportatore (anomalie del pasto, assenza dell'utente, difficoltà nel ritiro dei contenitori vuoti), dovrà essere presa nota e comunicata in tempo congruo al Servizio socio-assistenziale del CGF.

Il servizio dovrà essere garantito con mezzi adeguati su tutto il territorio del Comune general de Fascia, vale a dire dalla frazione di Forno di Moena e fino a Penia di Canazei compresi i Passi dolomitici di accesso alla Val di Fassa (San Pellegrino, Costalunga, Sella, Pordoi e Fedaia). Qualora il numero degli utenti possa essere tale da non poter rispettare i tempi di consegna dei pasti entro la fascia oraria sopra indicata e qualora, soprattutto durante le stagioni turistiche, le condizioni di traffico non permettano una consegna unitaria dei pasti nei tempi previsti, la consegna dei pasti dovrà essere sdoppiata, articolandola separatamente per la Bassa Valle (coincidente col territorio dei comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (fr. Vigo), Soraga e Moena, comprese le loro frazioni) e per l'Alta Valle (coincidente col territorio dei comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (fr. Pozza/Pera), Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, comprese le loro frazioni; pertanto la Ditta aggiudicatrice dovrà utilizzare almeno due distinti automezzi.

ART. 4

DURATA

L'appalto avrà la durata a decorrere dall'1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.

Nel caso di esigenza da parte del CGF, il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Si indica una durata massima pari a 60 giorni ed un importo complessivamente massimo di € 6.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle ulteriori prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 5

OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà disporre di automezzi adeguati per il carico dei contenitori dei pasti ed in regola con le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e segnatamente:

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 "Leggi quadro sull'igiene di produzione e commercializzazione degli alimenti e delle bevande";
- Legge 6 giugno 1974, n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi";
- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e s.m. "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283, e s.m., in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";
- D. Lgs. 155/1997 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" che stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari che prevedono la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

Sarà cura dell'Appaltatore stesso provvedere alle verifiche periodiche e richiedere la necessaria autorizzazione sanitaria per gli automezzi destinati al trasporto dei pasti, fornendone copia al CGF. L'Appaltatore esonera espressamente il CGF da ogni e qualsiasi responsabilità in tal senso.

I servizi devono essere espletati utilizzando mezzi di trasporto adeguati, sottoposti a regolare manutenzione, allestiti con le attrezzature occorrenti per il carico dei contenitori dei pasti, accuratamente puliti e tali da garantire la protezione degli alimenti trasportati da ogni fonte di possibile contaminazione; per queste stesse esigenze, i vani dei veicoli in cui vengono trasportati gli appositi contenitori isotermici non possono essere utilizzati per depositarvi o per trasportare altri materiali diversi.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere per l'utilizzo dei mezzi per il servizio di trasporto e dovrà tenere indenne il CGF da ogni responsabilità conseguente alla prestazione del servizio e dell'uso degli automezzi.

L'Appaltatore si assume inoltre ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica così come al Codice della strada e risponderà dei danni

causati a cose o persone nell'espletamento del servizio; dovrà perciò avere le necessarie assicurazioni che coprano con adeguati massimali tali responsabilità.

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio di trasporto utilizzando automezzi regolarmente autorizzati per il trasporto di cose per conto terzi, con conducente e con impiego di personale che possieda idonea patente di guida; entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, inoltre dovrà inviare al CGF di Fassa l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 7 (sette) giorni al CGF. L'Appaltatore sarà tenuto ad impiegare principalmente il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio.

Giornalmente, il personale della ditta appaltatrice, unitamente all'addetto alla cucina della Ditta preposta alla preparazione e confezionamento pasti, dovrà compilare e firmare un prospetto dei pasti preparati e dei contenitori ritirati; a tale prospetto l'Appaltatore dovrà far riferimento per l'emissione della fattura. Tale report dovrà essere consegnato mensilmente al Cgf unitamente alla fattura elettronica.

Oltre a quanto prevedono altre specifiche disposizioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna e deve provvedere a sua cura e spese a:

- rispettare scrupolosamente le regole igieniche e sanitarie previste dalle norme vigenti in materia di trasporto di alimenti;
- dotarsi dell'organizzazione occorrente per svolgere i servizi in maniera soddisfacente e funzionale, assumendo il personale a ciò necessario e provvedendo ai relativi adempimenti di legge;
- dotare sé stesso, il personale addetto al servizio appaltato e gli automezzi utilizzati di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, tenere a disposizione i relativi documenti e consentire in ogni tempo controlli e verifiche da parte degli organi a ciò deputati o del committente;
- rispettare gli orari giornalieri concordati con l'Amministrazione per la consegna dei pasti al domicilio degli aventi diritto e ritiro dei contenitori vuoti;
- eseguire le prestazioni che sono oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e di igiene in vigore o che venissero emanate anche successivamente, assumendo a proprio esclusivo carico l'intero rischio e gli oneri relativi che, pertanto, si considerano remunerati in ogni caso dal corrispettivo contrattuale pattuito, senza pretendere, a tale titolo, ulteriori compensi dal CGF.

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore è il solo responsabile per l'osservanza degli obblighi previsti da questo articolo ed esonera espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità in tal senso il CGF committente.

Art. 6

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 7

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 8

CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.

Art. 9

CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

L'appaltatore non ha l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Il contratto prevede lo svolgimento di prestazioni professionali a contatto con persone con bisogni assistenziali, e pertanto il personale addetto al servizio necessita di una specifica e qualificata competenza.

ART. 10

CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La continuità del servizio dovrà essere assicurata per tutto il periodo senza interruzioni dovute a scioperi, avarie, ecc. L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le prestazioni suddette con personale proprio. In nessun caso, quindi, l'appaltatore può sospendere o interrompere i servizi che devono essere assicurati anche in caso di eventi eccezionali. Se, in caso di scioperi o per cause di forza maggiore, il servizio non potesse essere effettuato, l'Amministrazione tratterà in via straordinaria una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato. L'appaltatore dovrà comunque garantire, in detti casi, l'effettuazione di un servizio di emergenza con l'espletamento dei servizi indispensabili.

ART.11

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

Essendo il servizio in affidamento ad alta intensità di manodopera:

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data della pubblicazione della presente richiesta di offerta. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità

dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, temperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'*"Elenco del personale"*, recante i dati contenuti nella *"Tabella A"* allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto.

ART. 12

SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

A seguito di valutazione preliminare circa l'esistenza di rischi derivanti da interferenze, non è emersa la necessità di redigere il DUVRI.

ART. 13

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 14

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Il Cgf potrà esercitare in ogni momento la vigilanza sull'andamento del servizio e sul corretto svolgimento dei compiti da parte del personale della ditta, e potrà richiedere in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi succitati. Inoltre il Cgf evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al Cgf, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27. Il Cgf, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo per il servizio oggetto di questo contratto d'appalto, viene fissato nell'importo aggiudicato per ogni pasto trasportato e consegnato in qualsiasi comune e frazione della Val di Fassa ed eseguito a perfetta regola d'arte. Il corrispettivo totale reale potrà venire esattamente quantificato soltanto a prestazioni ultimate, commisurandolo al numero totale dei pasti effettivamente trasportati e consegnati dalla ditta appaltatrice. Il prezzo offerto non è soggetto a revisione per tutto l'arco di vigenza del contratto. La distribuzione media giornaliera è calcolata in circa 22 pasti consegnati, tale valore è indicativo in quanto suscettibile di variazioni giornaliere o periodiche e non dipendenti dalla volontà del CGF.

ART. 16

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'Appaltatore emetterà mensilmente, in via posticipata, fattura elettronica intestata al CGF, indicando l'oggetto della prestazione e allegando relativa rendicontazione, per l'importo corrispondente ai pasti trasportati e consegnati, applicando l'IVA nei termini di legge. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture e comunque dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti di rito. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Cgf trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al CGF, sotto la propria esclusiva responsabilità, le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento: in mancanza di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni di sorta in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, nemmeno se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge. Si precisa inoltre espressamente che in nessun caso, nemmeno qualora vi fossero ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta appaltatrice potrà sospendere la prestazione dei servizi e delle attività previste da questo contratto e dagli atti da esso richiamati: se non si rispettasse tale obbligo, il CGF potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. od altro mezzo equivalente, fermo restando l'obbligo dello stesso di risarcire i danni provocati dal suo comportamento. L'Appaltatore deve astenersi nel modo più assoluto dal richiedere o riscuotere compensi direttamente agli utenti del servizio, pena la risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto.

ART. 17

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Si precisa che, sulla base dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'affidamento all'Appaltatore dei servizi previsti dal presente contratto è contraddistinto dal C.I.G. nr. **81991833DB**.

Per gli altri effetti previsti dalle norme sopracitate, e in relazione ai rapporti intercorrenti e a quelli che verranno instaurati con il CGF, l'Appaltatore conviene:

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.;

- a mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Inoltre l'Appaltatore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avvalersi di un conto corrente dedicato non esclusivo, per tutte le commesse pubbliche del CGF, richiedendo che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.

ART. 18

SUBAPPALTO

Il subappalto è escluso per esigenze legate alla tipologia del servizio oggetto dell'affidamento.

ART. 19

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimali adeguati. L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa R.C. Auto, con massimali adeguati, per ogni automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio.

ART. 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 21

RISOLUZIONE ANTICIPATA DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolverà anticipatamente di diritto secondo l'articolo 1456 del codice civile, fermo restando comunque l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni provocati dal suo comportamento, nei seguenti casi di violazione o di inadempimento delle obbligazioni a suo carico

- quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi in materia di lavoro indicati nel precedente articolo 8;

- se lo stesso non prestasse o facesse cessare la validità o l'efficacia delle assicurazioni previste dal precedente articolo 19;

- qualora l'Appaltatore subappaltasse, in tutto i servizi di sua competenza oppure cedesse ad altri, in tutto o in parte, il presente contratto o i crediti in violazione del divieto stabilito nei precedenti articoli;

- in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dello stesso;

- nel caso di richiesta o riscossione di compensi direttamente agli utenti del servizio.

- nel caso in cui l'appaltatore od il personale impiegato nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto risultassero privi dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio.

Se il CGF constatasse per più di una volta l'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle norme igienico-sanitarie previste per l'espletamento del servizio;

Resta inteso che, in tutti i casi così previsti di risoluzione anticipata di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento dell'appaltatore, questi sarà tenuto a risarcire i danni provocati al CGF e si applicheranno, nei suoi confronti, tutte le altre sanzioni previste dal codice civile per inadempienze contrattuali.

Art. 22

RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 23

CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta Appaltatrice, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf (allegato alla Rdo), approvato con deliberazione del Consi de Procura n. 17/2016 del 15/02/2016. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il Cgf, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il Cgf procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 24

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.

ART. 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta Appaltatrice nella sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di consentire che il CGF tratti i dati personali acquisiti per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in base a precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal suddetto D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da questo e dall'apposito documento approvato dal CGF, oltre che di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in base al Titolo II dello stesso D. Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE 2016/679.

All'atto dell'aggiudicazione, il Cgf quale titolare del trattamento, nominerà la Ditta "responsabile esterno del trattamento" - ai sensi e per tutti gli effetti del medesimo D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 29 in particolare - per i dati personali degli utenti dei servizi ad essa appaltati che andrà necessariamente ad acquisire, conservare e trattare nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 26

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal comma 1 del medesimo articolo, secondo le modalità che verranno indicate all'aggiudicatario dalla Stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni disciplinate dall'art. 93 del D.lgs 50/2016.

ART. 27

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente al Comun general de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 28

PENALI

Qualora il pasto, regolarmente previsto e confezionato, non venga consegnato all'utente o venga erroneamente consegnato ad altro utente per il quale non era previsto, il CGF non corrisponderà il costo dovuto per il trasporto e applicherà all'Appaltatore una penale pari Euro 50,00.

ART. 29

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto (imposte di registro e di bollo, rogito, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, mentre l'I.V.A. sui corrispettivi grava sull'Amministrazione appaltante, destinataria delle prestazioni.

Art. 30

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del Cgf, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 31

NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
